

Prospetto impegni finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

In ragione della scadenza, intervenuta in data 16 settembre 2022, del Protocollo di Legalità della Regione Veneto siglato in data 17 settembre 2019, qui di seguito si elencano gli impegni che comunque devono essere accettati e rispettati da parte dei soggetti che parteciperanno alla procedura. Tutte le clausole indicate sono parte integrante del futuro contratto che sarà stipulato.

Tali oneri sono definiti come segue:

1. Colonna 1: riferimento articolo del Protocollo di legalità siglato il 17 settembre 2019
2. Colonna 2: obblighi da considerare parte integrante del futuro contratto.
3. Colonna 3: notazioni richiamanti le clausole per intero che costituiranno parte integrante del futuro contratto per mero richiamo del presente documento.

Ai fini dell'esatta interpretazione del documento in parola si chiarisce pertanto:

1. seppure non più vigente, in via interpretativa, per la definizione dell'esatto perimetro di applicazione del contenuto delle clausole indicate, si deve comunque far riferimento ancora al Protocollo scaduto in data 16 settembre 2022 (che anch'esso si allega).
2. In relazione alla clausola inerente l'obbligo per l'impresa appaltatrice di comunicare eventuali tentativi di pressione criminale, si precisa, come peraltro sotto ribadito, che la mancata comunicazione porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Al fine di interpretare correttamente gli obblighi derivanti dall'accettazione del presente documento si allegano, a fini interpretativi e riepilogativi:

- a) Protocollo del 17 settembre 2019
- b) DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020

Qui di seguito gli obblighi di cui la Stazione Appaltante chiede l'accettazione:

<u>Art. Prot. 2019</u>	<u>Obblighi che la ditta aggiudicataria si assume per l'esecuzione del contratto..</u>	<u>Riferimenti esplicativi degli obblighi.</u>
Art.2	<p>L'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) (del protocollo del 2019) - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.</p>	<p><i>Nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità l'adempimento informativo indicato in questa clausola può intendersi assolto ai sensi della disposizione sotto riportata.</i></p> <p>D.P.CM. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190" Art. 3, comma 3 bis <i>I soggetti di cui all'art. 83, commi I e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.</i></p>
Art. 2	<p>Clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture.</p>	<p><i>V. Clausole tipo n. 4 A e n. 4-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i></p>

<p>Art. 2</p>	<p>Clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;</p> <p>Ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1, septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;</p> <p>Obbligo di indicare i dati anagrafici, il codice</p>	<p>V. Clausola tipo n. 5 Allegato B DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020.</p> <p>V. Clausola tipo n. 7 Allegato B DGT n. 1822 del 29 dicembre 2020</p>
---------------	---	--

	<p>fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;</p> <p>L'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>Obbligo per l'impresa aggiudicataria di impegnarsi a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso</p>	<p>V. Clausola tipo n. 8 Allegato B DGT n. 1822 del 29 dicembre 2020</p> <p>V. Clausole tipo n. 9-A, n. 9-B e n. 9-C Allegato B DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020</p>
--	---	--

	<p>dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.</p> <p>Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.</p> <p>La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice comporterà la risoluzione del contratto ovvero la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.</p>	
Art. 3	<p>a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del e.e., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto nnv10 a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.";</p> <p>b) Si applica la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 e.e., ogni qualvolta nei confronti</p>	<p>Clausole previste dal "Protocollo Ministero dell'Interno - A.N.AC." recante <i>"Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.NAC., Prefeture-UTG, e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"</i></p> <p>V art. 32 (Misure straordinarie di gestione,</p>

	<p>dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."</p> <p>Nei casi di cui ai punti a) e b) sopra indicati, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.</p> <p>A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa.</p> <p>D.L. 24 giugno 2014 n. 90.</p>	<p>sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione) D.L. 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"</p> <p><i>V Clausole tipo n. 10 A e n. 10-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i></p>
Art. 5	<p>Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel presente documento e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la</p>	<p><i>V Clausole tipo n. 6 A e n. 6-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i></p>

	<p>relativa penale.</p> <p>Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. Nei casi in cui, successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.</p> <p>Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.</p>	
Art. 6	<p>Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi previsti dalle clausole tipo riportate nella colonna "Notazioni".</p>	<p>V. Clausole tipo n. 12-A e n. 12-B Allegato B DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020.</p>